

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E NEURAXPHARM ITALY SPA PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 L. 240/2010

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA (Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche), con sede in Foggia, Via A. Gramsci n. 89/91, C.F. 94045260711, rappresentata dal Rettore pro tempore, prof. Lorenzo Lo Muzio nato a ***** domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo;

E

La Società **NEURAXPHARM ITALY SPA**, con sede legale in Ascoli Piceno, C.F./P.IVA 02062550443, rappresentata dal Legale Rappresentante Dott.ssa Serena Francesca Lina Zucchetta, nata a ***** e domiciliata per la carica presso la sede legale, in Ascoli Piceno (AP), Via Piceno Aprutina 47, CAP 63100, di seguito denominata "Società";

PREMESSO CHE:

- L'Università, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, promuove lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e tecnologica, anche mediante l'attivazione di "Contratti di Ricerca" ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 (come modificato dal D.L. 36/2022);
- Il Regolamento di Ateneo in materia (D.R. 584/2025) disciplina le modalità di conferimento di tali contratti, stabilendo all'art. 1 che essi possano essere interamente finanziati da soggetti terzi;
- La Società ha un interesse specifico nel promuovere lo studio e la ricerca scientifica nell'ambito del Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-12 (Neurologia), Settore Scientifico Disciplinare MEDS-12/A (Neurologia) e, in particolare, sul programma di ricerca dal titolo: "I sintomi invisibili nella sclerosi multipla: profili cognitivi e psichiatrici precoci e impatto sul funzionamento globale";
- La Società con lettera di intenti del 4 marzo 2026 acquisita al protocollo del dipartimento con il n. 14601-III/13 del 6 marzo 2026 ha manifestato la propria disponibilità a concedere un contributo di € 108.000,00 per il finanziamento di un Contratto di Ricerca di durata biennale ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 (come modificato dal D.L. 36/2022);
- L'emanazione del bando per il reclutamento del titolare del contratto di ricerca sarà subordinata all'accertamento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto;
- il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, con propria deliberazione del 12 marzo 2026 (prot. n. 17013-II/8 del 17.03.2026 – rep. 441/2026), ha espresso parere favorevole all'accettazione del summenzionato contributo finanziario e alla stipula della presente convenzione;

- L'Università ha interesse a tale iniziativa per la realizzazione della quale si rende necessaria la stipula di una convenzione tra le parti, nel rispetto di quanto disposto dal "Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca" dell'Università stessa, che in questa sede si intende interamente richiamato;
- Le Parti intendono collaborare per favorire l'eccellenza della ricerca, garantendo al contempo l'autonomia dell'Università nella scelta del contraente e nella gestione scientifica.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente Convenzione ha ad oggetto il finanziamento integrale, da parte della Società, di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di ventiquattro (24) mesi, denominato "*Contratto di ricerca*", ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il contratto di ricerca potrà essere rinnovato una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro (24) mesi, esclusivamente in presenza di adeguata disponibilità di risorse finanziarie da parte del soggetto finanziatore e nel rispetto della normativa vigente.

La Struttura proponente è il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia.

Il Programma di ricerca, dal titolo "I sintomi invisibili nella sclerosi multipla: profili cognitivi e psichiatrici precoci e impatto sul funzionamento globale" nell'ambito del Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-12/A (Neurologia), Gruppo Scientifico-Disciplinare 06/MEDS-12 (Neurologia), Area Scientifico-Disciplinare CUN Area 06 – Scienze Mediche, è volto allo svolgimento di attività di ricerca aventi ad oggetto l'indagine sui sintomi invisibili della sclerosi multipla, in particolare le alterazioni cognitive e psichiatriche che incidono significativamente sulla qualità di vita dei pazienti. Attraverso una valutazione multidimensionale con test neuropsicologici e scale cliniche standardizzate, verranno analizzati i principali domini cognitivi e le dimensioni affettive e di personalità. L'obiettivo è migliorare la comprensione integrata di questi sintomi per favorire percorsi di valutazione e presa in carico più precoci e multidisciplinari.

Il Responsabile scientifico del Programma di ricerca è il prof. Emanuele D'Amico, docente di seconda fascia, afferente al Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-12/A (Neurologia) del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche.

Le attività di ricerca oggetto del contratto saranno svolte presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Foggia.

La durata del contratto è fissata in due (2) anni. Al ricercatore è attribuito un trattamento economico annuo pari a € 54.000,00, onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'ente e del dipendente.

ARTICOLO 2 – Titolarità dei risultati e Proprietà Industriale

Tutti i risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del presente Contratto, siano essi brevettabili o meno, ivi inclusi — a titolo esemplificativo e non esaustivo — invenzioni, know-how, software, banche dati, relazioni tecniche e metodologie (di seguito i "Risultati"), appartengono in via esclusiva ed originaria all'Università. Resta salvo il diritto morale del contrattista e dei ricercatori coinvolti di essere riconosciuti autori o inventori, ai sensi della normativa vigente.

L'Università concede alla Società il diritto gratuito, non esclusivo e perpetuo di utilizzare i Risultati per i propri fini conoscitivi interni, di studio e di ricerca e sviluppo. Tale utilizzo è finalizzato al miglioramento dei processi e dei prodotti aziendali, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione diretta dei Risultati stessi a terzi, salvo quanto previsto al successivo capoverso.

In considerazione del finanziamento erogato, l'Università riconosce alla Società un diritto di opzione per la stipula di un accordo di licenza esclusiva o per l'acquisto dei diritti di sfruttamento commerciale e industriale sui Risultati brevettabili. L'Università si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta alla Società di ogni Risultato ritenuto suscettibile di protezione brevettuale. La Società potrà esercitare il diritto di opzione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di esercizio dell'opzione, le Parti definiranno i termini economici e le condizioni della licenza o della cessione, che saranno oggetto di un separato accordo.

Qualora la Società non eserciti l'opzione nei termini previsti, l'Università resterà libera di procedere autonomamente al deposito e alla gestione dei titoli di proprietà industriale, nonché alla loro negoziazione con soggetti terzi.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA DI SELEZIONE

L'assunzione del contrattista avverrà previo espletamento di procedura selettiva, per titoli e colloquio volta a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso.

La Società rimane del tutto estranea alle procedure di selezione, tuttavia l'emanazione del bando per il reclutamento del titolare del contratto di ricerca sarà subordinata all'accertamento dell'effettivo pagamento di quanto dovuto. Qualora la procedura di selezione dovesse andare deserta, l'Università potrà bandire nuovamente il posto, previo accordo con la Società sulla proroga dei termini.

ARTICOLO 4 – ONERI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il costo complessivo del contratto per il biennio è quantificato in **Euro 108.000,00**. Tale importo è comprensivo del trattamento economico lordo per il contrattista, degli oneri

previdenziali e assistenziali a carico dell'Università (INPS, INAIL) e dell'IRAP.

La Società provvederà al versamento della somma dovuta, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione reciproca della presente convenzione attestata dalla registrazione della stessa nel protocollo documentale dell'Università e verrà erogato all'Università a fronte dell'emissione di un avviso PagoPA nel quale sono contenute tutte le informazioni necessarie per procedere al versamento: l'importo, la scadenza, il codice con cui l'Università di Foggia è registrata nel sistema PagoPA, il codice numerico che identifica in modo univoco il pagamento.

ARTICOLO 5 - INADEMPIMENTO

Fermo restando l'obbligo della Società di effettuare il versamento di cui all'art. 3 nei termini ivi indicati, l'Università si riserva la facoltà di procedere, previa diffida e messa in mora, ai sensi dell'art. 1453 e segg. del cod.civ. nel caso in cui la Società risulti inadempiente dell'obbligo di pagamento. È fatto comunque salvo il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONE RISOLUTIVA

La presente convenzione si risolverà, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., nel caso di mancato avvio del bando di selezione o di mancata stipula del contratto di lavoro.

All'eventuale avveramento della condizione di cui sopra, l'Università dovrà restituire l'ammontare del pagamento ricevuto e nulla sarà dovuto alla Società per interessi né per ulteriori somme aggiuntive a qualunque titolo pretese.

Si applicano i medesimi termini e condizioni di cui al comma precedente nell'ipotesi in cui il contratto di lavoro con il ricercatore dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

ARTICOLO 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per tutto ciò che riguarda l'esecuzione del presente contratto, la notifica nonché le comunicazioni di eventuali atti giudiziari e stragiudiziali, la Società elegge domicilio in Italia presso la propria sede legale in via Piceno Aprutina n. 47 - CAP 63100, CITTÀ Ascoli Piceno e s'impegna a non modificare il proprio domicilio italiano, senza previa comunicazione all'Ateneo per l'intera durata della convenzione.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione reciproca attestata dalla registrazione della stessa nel protocollo documentale dell'Università e resta valida sino alla completa esecuzione di tutte le obbligazioni derivanti dal finanziamento del contratto di ricerca di cui all'art. 1.

In ogni caso, la convenzione non potrà avere durata inferiore a quella del contratto di ricerca finanziato.

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente il foro di Foggia in via esclusiva, con applicazione della legge italiana.

ARTICOLO 10 - SPESE

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ed a registrazione in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico della Società.

Luogo e Data,

Per l'Università di Foggia (Il Rettore)

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Per la Società (Il Legale Rappresentante)

(Dott.ssa Serena Francesca Lina Zucchetta)